

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 145

del 28 NOV. 2017

OGGETTO: Presa atto Convenzione Collettiva di Tirocinio Curriculare per Enti Pubblici con l'Università degli Studi di Milano- Bicocca.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi - Settore Formazione e Aggiornamento Professionale. Data di presentazione della proposta 15.11.2017

In data 28 NOV. 2017, nei locali della Sede Legale dell'ASP in via Mario Nicoletta Crotone, il Direttore Generale, Dr Sergio Arena adotta la seguente delibera.

Su conforme proposta del responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa da dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett f) del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle "... volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso";

CHE gli articoli 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE quest'Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, con deliberazione n.139 del 26 Marzo 2014, ha approvato il

Regolamento Interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo curriculare quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

PRENDERE ATTO della Convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi Milano-Bicocca, per lo svolgimento del tirocinio formativo curriculare quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale; , allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. SFAPA Dott.ssa Adelina Carcea

Il Direttore Dipartimento
Servizi Tecnico-Amministrativi
Dr. Francesco Saverio Loria

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

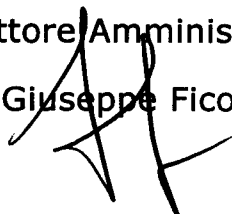
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dalla Posizione Organizzativa della struttura proponente.

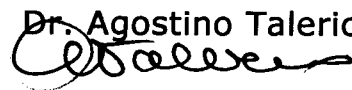
Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Fico



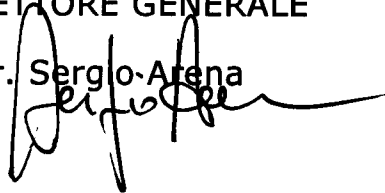
Il Direttore Sanitario

Dr. Agostino Talerico



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Sergio Arena



UFFICIO AFFARI GENERALI

SEGRETERIA GENERALE

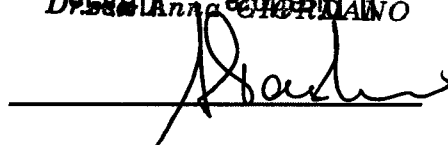
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 28 NOV. 2017 con protocollo n. 119.

Crotone lì, 28 NOV. 2017

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore
Ufficio
Affari Generali
Dr. Anna Maria
Giorlano





Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI

TRA

l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, Codice Fiscale 12621570154, con sede legale in Milano, Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA, nata a Monza (MB) il 08/10/1961;

E

Azienda sanitaria provinciale di Crotone - Magna Grecia di seguito denominato "Soggetto ospitante", con sede legale in via Mario Nicoletta, 88900, Crotone (KR) Codice fiscale/Partita IVA 01997410798 rappresentato/a da SERGIO ARENA nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 09/11/1954

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, studenti in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. X/825 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio *curriculare* per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi e concordati con il soggetto promotore.

Tirocini curriculari. I tirocini formativi *curriculari* sono considerati quale esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso universitario, anche se non finalizzati all'acquisizione dei crediti formativi.

Non rientrano nella fattispecie dei tirocini gestiti dalla presente tipologia di Convenzione i tirocini professionalizzanti dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e i tirocini professionalizzanti di tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie.

Costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di tirocinio il progetto formativo individuale, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 2 - Elementi del tirocinio

1. Il tirocinio *curriculare*, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997 e delle normative regionali vigenti, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Università degli Studi di Milano-Bicocca
C.F. 12621570154, Milano, 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
tel. 02 6448 1 - www.unimib.it PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

professionale.

2. La durata del tirocinio *curriculare* è definita dall'istituzione formativa e non può comunque superare i 12 mesi per Corso di studi.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo; il tutor aziendale predispone la relazione/valutazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;
- gli esiti di apprendimento e i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
- le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la Responsabilità civile;

5. I tirocinanti *curricolari* non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo *curriculare* il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nei relativi settori. Le coperture assicurative hanno validità sia sul territorio nazionale sia all'estero. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, che provvederà alla denuncia presso gli idonei Istituti.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 Lgs. n. del D.lgs. 81/08 e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico soggetto ospitante.

Art. 6 - Durata della convenzione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Università degli Studi di Milano-Bicocca
C.F. 12621570154, Milano, 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
tel. 02 6448 1 - www.unimib.it PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

A7_USTATL_FC_ConvenzioneEntiPubblici01

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di anno rinnovabile tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 7 - Recesso

Sono causa di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte dell'Università, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta. Il recesso riferito alla Convenzione deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e a tutti i tirocinanti coinvolti mediante comunicazione scritta.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 9 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

Milano, 24 OTT. 2017

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Il Rettore
(Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA)

Azienda sanitaria provinciale di Crotone - Magna
Grecia

Il Rappresentante legale

SERGIO ARENA

Bollo corrisposto in modo virtuale
Autorizzaz. N. 95936 del 23.12.02

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Università degli Studi di Milano-Bicocca
C.F. 12621570154, Milano, 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
tel. 02.6448 1 - www.unimib.it PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

A7_USTATI_FC_ConvenzioneEntiPubblici01